



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot.

/I/CPGT

delibera n.

404/2020

Il Consiglio nella seduta del 22/04/2020, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Consigliere *E. C. C.* ;

visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il DPCM 9 marzo 2020 recante misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

visto il d.l. n. 23 del 2020 recante: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

viste le richieste pervenute da alcune Commissioni Tributarie affinché venisse valutata la possibilità di prorogare per tutto il periodo di emergenza sanitaria le applicazioni in essere presso le stesse di componenti da altre sedi, al fine di consentire il mantenimento della organizzazione delle attività giurisdizionali programmata ad inizio di anno;

considerato che l'art. 83 del DL 17 marzo 2020, n. 18 contiene disposizioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, le quali, oltre a stabilire direttamente il rinvio d'ufficio delle udienze ordinarie di trattazione dei procedimenti pendenti presso le Commissioni tributarie Regionali e provinciali, dapprima dal 9 marzo 2020 a data successiva al 15 aprile 2020, e poi a data successiva all'11/5/2020, quest'ultima individuata dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, prevede anche la sospensione, per il medesimo periodo del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto in tali procedimenti;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

tenuto conto che i medesimi decreti sospendono anche, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (procedimento di reclamo/mediazione);

considerato, inoltre, che l'art. 83 del DL 18/2020 richiamato consente ai capi degli uffici giudiziari, compresi i Presidenti delle Commissioni Tributarie, di adottare anche oltre i termini già in esso stabiliti delle misure organizzative ulteriori ritenute necessarie allo svolgimento delle attività giudiziarie senza pregiudicare la salute dei giudici, del personale di segreteria e delle parti;

rilevato che le disposizioni richiamate impediscono, di fatto, il regolare funzionamento delle Commissioni Tributarie e richiederanno l'adozione di tutte le iniziative idonee al recupero delle udienze non svolte, a partire dalla fine del periodo di emergenza sanitaria;

tenuto conto che le applicazioni di componenti da altre sedi viene disposto a seguito della accertata necessità di integrare l'organico in servizio per consentire un adeguato funzionamento ed organizzazione delle Commissioni Tributarie e che, quindi, la durata stabilita nella delibera di assegnazione non può essere snaturata dal prolungato mancato funzionamento delle stesse, a seguito della emergenza epidemiologica, salvo che nel contempo non sia avvenuta la presa di possesso di nuovi componenti idonea a sopperire alle carenze in essere, o che i singoli Presidenti di Commissione non abbiano proceduto ad una riorganizzazione delle sezioni tale da rendere non più utile la presenza di componenti esterni;

ritenuto, pertanto, che si renda necessario consentire una proroga delle applicazioni in essere di componenti da altre sedi per un periodo idoneo a compensare quello di rinvio o sospensione delle udienze conseguente alle disposizioni di legge dianzi richiamate o a quelle da esse consentite ed assunte dai Presidenti delle singole Commissioni;

visto l'art. 24 del D.L.vo 31.12.1992, n.545;

vista la Ris. n.7 del 03/12/2019;

DELIBERA

di prorogare d'ufficio le scadenze delle applicazioni in essere alla data del 9 marzo 2020 presso tutte le sedi di Commissione Tributaria per un periodo di sei mesi rispetto alla loro naturale scadenza.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

I Presidenti di Commissione che a seguito della presa di possesso di nuovi componenti, idonea a sopperire alle carenze in essere, o che abbiano proceduto ad una riorganizzazione delle sezioni, tale da rendere non più utile la presenza di componenti esterni, non intendano avvalersi della proroga delle applicazioni disposta con la presente delibera, sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio entro sette giorni dalla ricezione della stessa.

Si pubblichino sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento**.

IL PRESIDENTE
Antonio LEONE

